

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-46 del 08/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VERNASCA, LOC. PIZZO COLOMBO, BACEDASCO BASSO, RICHIESTA DALLA DITTA PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE DI OLIVE, FRANGITURA OLIVE DI TERZI E AGRITURISMO".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-42 del 07/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI VERNASCA, LOC. PIZZO COLOMBO, BACEDASCO BASSO, RICHIESTA DALLA DITTA PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE DI OLIVE, FRANGITURA OLIVE DI TERZI E AGRITURISMO".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda in data 21/08/2025 e trasmessa ad ARPAE SAC Piacenza con nota prot. n. 4886/2025 del 22/08/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 150064 in pari data – pratica Sinadoc 27346/2025 - dal procuratore della ditta "PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (P.IVA/C.F. 01893470334 - sede legale Via Monte Davide 19, Vernasca), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "coltivazione di olive, frangitura olive di terzi e agriturismo" da svolgersi presso l'insediamento sito in Comune di Vernasca, Loc. Pizzo Colombo, Bacedasco Basso, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per n. 2 scarichi S1 di acque reflue domestiche ed S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs 152/2006, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Posticcio;
- art. 3, comma 1 lett. b), D.P.R. 59/2013- *comunicazione di utilizzazione agronomica* delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia

- di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale". Modifiche leggi regionali" -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Regolamento Regionale n. 2/2024 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all'art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 164847 del 18/09/2025, ha richiesto la documentazione a completamento e perfezionamento;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 176850 del 07/10/2025 è pervenuta, da parte della ditta, la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione a completamento e perfezionamento;
- con nota prot. n. 178255 del 08/10/2025 è stata comunicata la concessione della proroga per la presentazione della documentazione a completamento e perfezionamento;
- con note assunte ai prott. ARPAE n. 178108 del 08/10/2025 è stata acquisita la documentazione a completamento e perfezionamento prodotta dalla ditta;
- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 193660 del 31/10/2025, ha comunicato l'esito positivo della verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. art. 7 della L. 241/90, chiedendo contestualmente la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 194673 del 03/11/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;

RISCONTRATO che:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 196499 del 05/11/2025 ha richiesto al Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda la relazione tecnica per la matrice "utilizzo agronomica" e per lo scarico S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" afferente al Rio Posticcio;
- con nota prot. n. 206619 del 20/11/2025 il Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole con prescrizione per lo scarico S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante in corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" afferente al Rio Posticcio, mentre con riferimento all'attività di "utilizzo agronomica" delle acque reflue provenienti dal lavaggio delle olive e dalle sanse di vegetazione del frantoio (sansa umida), ha espresso parere non favorevole, in quanto "*il dimensionamento delle cisterne di stoccaggio delle acque di vegetazione non è conforme alle disposizioni normative*";
- a seguito di quanto sopra acquisito, con nota prot. n. 208483 del 24/11/2025, ARPAE SAC Piacenza ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda il preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della L. 241/1990, ai fini della notifica al soggetto istante della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA (con riferimento alla matrice

- “utilizzo agronomico”);
- con nota n. 7044 del 28/11/2025, assunta al prot. ARPAE n. 211912 in pari data, il SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda ha trasmesso il suddetto preavviso di diniego alla ditta in oggetto, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 7291 del 10/12/2025, assunta al prot. ARPAE n. 218758 in pari data il SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda ha trasmesso le osservazioni prodotte dalla ditta al fine del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA;
- tali osservazioni risultano meritevoli di accoglimento ai fini del superamento dei motivi ostativi indicati con la suddetta nota prot. n. 211912/2025, in quanto con la documentazione prodotta la ditta ha comunicato la riduzione del periodo di lavorazione delle olive che viene dimezzato, passando da 3 mesi a 1 mese e 15 gg (mese di ottobre e metà novembre), di conseguenza viene dimezzata anche la produzione di sanse umide; inoltre la Ditta ha comunicato di aver incrementato la capacità dei contenitori per lo stoccaggio portandoli a 13 mc (da 4,5 mc), in grado di contenere le sanse umide e le acque di vegetazione prodotte durante tutto il periodo di lavorazione;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai fini dell'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- parere favorevole, con prescrizioni, per lo scarico S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche recapitante in corpo idrico superficiale “fosso senza denominazione” afferente al Rio Posticcio, rilasciato da Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda con la suddetta nota prot. n. 206619 del 20/11/2025, come confermato con nota prot. n. 223913 del 16/12/2025;
- parere favorevole, con prescrizioni, per la matrice “utilizzo agronomico” rilasciato da Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza - Distretto di Fiorenzuola d'Arda con nota prot. n. 223913 del 16/12/2025;

ATTESO che:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 204792 del 18/11/2025 ha richiesto al Comune di Vernasca l'Autorizzazione per lo scarico (S1) di acque reflue domestiche, recapitante corpo idrico superficiale “fosso senza denominazione” afferente al Rio Posticcio;
- il Comune di Vernasca non ha dato riscontro, entro i termini stabiliti, alla suddetta richiesta di Autorizzazione e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 17-bis comma 2 della L. 241/1990, la stessa si intende acquisita;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge “i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti”, mentre “in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP”;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta “PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S.” (P.IVA/C.F. 01893470334 - sede legale Via Monte Davide 19, Vernasca), per lo svolgimento dell'attività di “coltivazione di olive, frangitura olive di terzi e agriturismo” presso l'insediamento sito in Comune di Vernasca, Loc. Pizzo Colombo, Bacedasco Basso, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S." (P.IVA/C.F. 01893470334 - sede legale Via Monte Davide 19, Vernasca), per lo svolgimento dell'attività di "coltivazione di olive, frangitura olive di terzi e agriturismo" presso l'insediamento sito in Comune di Vernasca, Loc. Pizzo Colombo, Bacedasco Basso, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTOR E AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	lett. a), DPR 59/2013 - <i>autorizzazione</i> , per n. 2 scarichi S1 di acque reflue domestiche ed S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs 152/2006, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Posticcio, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune ARPAE
Aria	lett. b), DPR 59/2013 - <i>comunicazione di utilizzazione agronomica</i> delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 di acque reflue domestiche e S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Posticcio;
- *Allegato 2 - Comunicazione di utilizzazione agronomica* delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati

personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
con delega delle funzioni per le
Autorizzazioni Uniche Ambientali
Dott.ssa Claudia Salati

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

ALLEGATO 1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 di acque reflue domestiche e S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, recapitanti entrambi nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Posticcio

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 27346-25 (Attività istruttoria n. 21 del 22/12/2025)
PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. (P.IVA/C.F. 01893470334) - Attività di "coltivazione di olive, frangitura olive di terzi e agriturismo" - Insediamento sito in Comune di Vernasca, Loc. Pizzo Colombo, Bacedasco Basso
DESCRIZIONE
<p>Presso l'insediamento sono presenti due fabbricati: un monolocale ad uso agrituristico ed un frantoio per la molitura di olive di terzi.</p> <p>Dall'insediamento originano due scarichi (S1 e S2), recapitanti nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" confluyente nel Rio Posticcio, come di seguito descritti:</p> <ul style="list-style-type: none">• S1 scarico di acque reflue domestiche del fabbricato ad uso agrituristico, provenienti dal servizio igienico, dalla cucina e dal controlavaggio della vasca idromassaggio esterna (carico organico pari a 3 A.E.), trattate mediante un sistema (potenzialità pari a 3 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un impianto di fitodepurazione a flusso verticale (superficie pari a 10 mq.);• S2 scarico, di acque reflue assimilate alle domestiche derivanti dal fabbricato ad uso frantoio, costituito dall'unione di:<ul style="list-style-type: none">- acque reflue domestiche derivanti dal servizio igienico, trattate mediante un sistema (potenzialità pari a 4 A.E.) costituito da una fossa Imhoff, un degrassatore ed un impianto di fitodepurazione a flusso verticale (superficie pari a 12 mq.);- acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett. e) del D.lgs. 152/2006, provenienti dall'attività di lavaggio delle attrezzature e della pavimentazione del frantoio. Tali reflui, a valle del pozzetto di prelievo fiscale, confluiscono unitamente alle acque reflue domestiche nel degrassatore e nell'impianto di fitodepurazione a flusso verticale sopra descritto. <p>La Ditta ha dichiarato che i referti analitici attestanti il rispetto dei valori limite stabiliti dalla Tabella 1 Punto 5 della DGR 1053/03 richiesti per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, saranno trasmessi non appena il frantoio entrerà in funzione.</p> <p>Il pozzetto di prelievo fiscale per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche, come rappresentato nella "Schema fognatura - Planimetria generale – 24/10/2025" trasmessa con le integrazioni pervenute il 03/11/2025 prot. n. 194673, è ubicato immediatamente a monte dell'impianto di trattamento (degrassatore).</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>1. Per lo scarico S1 di acque reflue domestiche, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" afferente al "Rio Posticcio", si impartiscono le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none">a) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;b) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali dei manufatti degli impianti (del pozzetto degrassatore, della fossa Imhoff e dell'impianto di fitodepurazione) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 7.3 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;c) i pozzetti d'ispezione posti a monte e a valle del vassoio assorbente devono risultare sempre accessibili e consentire i controlli da parte delle Autorità competenti;d) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e dell'impianto di trattamento. In particolare, con opportuna periodicità, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e all'espurgo dei fanghi dalla fossa Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- e) l'impianto di trattamento deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane; si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale sul terreno, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- f) per la scelta delle essenze da piantare si deve tener conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. E' buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative si deve provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- g) devono essere effettuati controlli periodici che attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni dell'impianto;
- h) dallo scarico di troppo pieno del vassoio assorbente non dovrà verificarsi la fuoriuscita del refluo, se non in coincidenza di abbondanti precipitazioni meteoriche e tale scarico non dovrà creare condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- i) le acque della vasca della piscina, in caso di svuotamento parziale o totale, dopo decantazione di almeno 48 ore, dovranno essere immesse nel recettore finale a valle dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche e del pozzetto di ispezione;
- j) qualora venga usata acqua dalla vasca della piscina per eseguire il controlavaggio dei filtri, dovrà essere adottato un dispositivo automatico per la dechlorazione delle acque di controlavaggio prima dell'immissione nel sistema di trattamento primario;
- k) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Vernasca e all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale), indicando le cause dell'imprevisto e gli interventi che si intende mettere in opera per ovviare all'inconveniente. Allo stesso modo, dovrà essere data comunicazione riguardo al ripristino della funzionalità dell'impianto;
- l) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di Vernasca e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

2. Per lo scarico **S2 di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, recapitante nel corpo idrico superficiale "fosso senza denominazione" afferente al Rio Posticcio, si impartiscono le seguenti **prescrizioni**:

- a) **la ditta entro 6 mesi** dall'attivazione dello scarico dovrà provvedere alla **caratterizzazione** definitiva delle acque reflue industriali prodotte, per le quali è stata chiesta l'assimilazione alle domestiche, producendo la documentazione prevista al punto 5) della DGRE. n. 1053/2003. A tal proposito si fa presente che i referti analitici dovranno comprendere la ricerca di tutti i parametri previsti dalla Tab.3 dell'allegato 5 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., così come previsto dalla tabella 1 della succitata Delibera Regionale;
- b) lo scarico, prima di ogni trattamento depurativo, nel pozzetto di prelievo fiscale, come descritto in premessa, dovrà risultare conforme a quanto previsto nella tab.1 della Delibera della Giunta Regionale n. 1053/03;
- c) il numero degli A.E. serviti non può in alcun caso superare la potenzialità massima depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
- d) le caratteristiche costruttive ed i parametri dimensionali degli impianti di trattamento (pozzetto degrassatore, fossa Imhoff e impianto di fitodepurazione) devono risultare conformi a quanto indicato ai punti 1, 2 e 7.3 della Tabella A della Deliberazione G. R. Emilia Romagna n° 1053/2003;
- e) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo da parte dell'Autorità di controllo;
- f) i pozzetti di ispezione a monte e a valle dell'impianto di fitodepurazione devono risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;
- g) deve essere garantito nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento anche con l'effettuazione di controlli periodici che ne attestino il corretto funzionamento di tutte le sezioni. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e l'espurgo dei

fanghi dalla fossa Imhoff. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

- h) l'impianto di fitodepurazione deve essere realizzato in modo tale da limitare l'ingresso delle acque piovane; si dovrà, pertanto, oltre che disperdere le acque meteoriche per scorrimento superficiale, avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- i) per la scelta delle essenze da piantare si deve tener conto delle condizioni climatiche, in modo da favorirne un buon sviluppo nel tempo e una maggiore resistenza alle avversità. E' buona norma impiegare essenze già ben sviluppate in modo che l'impianto entri più rapidamente a regime. Per il mantenimento delle funzioni evaporative si deve provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione;
- l) l'immissione dello scarico di troppo pieno dell'impianto di fitodepurazione nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
- m) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento, la Ditta in oggetto dovrà darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Vernasca, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti con le stesse modalità previste per la comunicazione del disservizio;
- n) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE (SAC e ST) e al Comune di Vernasca, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie interne dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Tavola "Schema fognatura - Planimetria generale - 24/10/2025" trasmessa con le integrazioni pervenute il 03/11/2025 prot. n. 194673.

**Comunicazione utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui
all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 27346-25 (Attività istruttoria n. 22 del 07/01/2026)
PODERE PIZZO COLOMBO SOCIETÀ AGRICOLA S.S. (P.IVA/C.F. 01893470334) - Attività di "coltivazione di olive, frangitura olive di terzi e agriturismo" - Insedimento sito in Comune di Vernasca, Loc. Pizzo Colombo, Bacedasco Basso
DESCRIZIONE
<p>La Ditta relativamente all'attività di coltivazione di olive ha dichiarato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'oliveto presente sul fondo è di nuovo impianto e diventerà produttivo nell'arco di 5 anni, a partire quindi dal 2030; ➤ non essendo la molitura di olive l'attività prevalente e trattandosi di un'attività di nuova costituzione e a conduzione familiare, al momento l'Azienda intende offrire un servizio modesto di frangitura di olive di terzi. In seguito all'avvio dell'attività, in caso di una volontà di ampliamento, sarà premura del titolare di adeguare l'impianto, i relativi dispositivi di stoccaggio e di darne comunicazione alle autorità competenti. <p>L'attività di frangitura è stagionale ed è concentrata nel mese di ottobre e nei primi 15 giorni di novembre, periodo in cui sono in vigore limitazioni per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue, ai sensi dell'art. 48 del Reg.to Reg.le n. 2/2024. Tale attività verrà effettuata due giorni alla settimana solamente nel periodo suddetto. Si stima una capacità massima giornaliera di 750 kg di olive molite (1500 kg a settimana), per un totale di 9.000 kg di olive molite all'anno (6 settimane) ed una rendita media in olio del 13% sul totale di olive frante. Pertanto si otterrà una quantità di scarto di lavorazione delle olive (sansa) pari a 7.830 kg (87%del totale delle olive molite) all'anno.</p> <p>L'azienda indica una produzione di acque di vegetazione che intende spandere sul suolo a scopo agronomico, come ammendante, in circa 9.630 kg (7.830 kg di sansa umida e 1.800 kg di acque di lavaggio). La densità della sansa umida refluo risulta pari a 750 kg/m³, pertanto la quantità massima di acque di vegetazione (scarto della lavorazione delle olive - polpa e nocciolo - unita alle acque di vegetazione) prodotta nella stagione di frangitura ammonterà a circa 12,24 mc (10,44 mc di sansa + 1,8 mc di acqua di lavaggio olive). Le suddette acque di vegetazione saranno convogliate tramite tubazione in apposite cisterne di stoccaggio a tenuta (aventi un volume complessivo pari a 13 mc) in grado di contenere un quantitativo di sansa umida prodotta durante tutto il periodo di lavorazione (1 mese e 15 gg).</p> <p>Le acque di vegetazione non conterranno sostanze pericolose, ai sensi del comma 1, art. 44 del regolamento regionale 2/2024, poiché verrà effettuata solamente la frangitura di olive biologiche certificate.</p> <p>Il calcolo della quantità totale di azoto presente in 7.830 kg di sansa umida prodotta all'anno (la quantità di azoto presente nell'acqua di lavaggio delle olive viene considerata nulla o irrilevante poiché in questa fase le olive sono avvolte dall'epicarpo per cui non avviene un rilascio rilevante di azoto) sarà pari a 75,95 kgN/anno (in assenza della possibilità di effettuare una analisi diretta sul sottoprodotto della molitura, il dato relativo alla percentuale di azoto presente nella sansa umida, pari a 0,97%, è stato ricavato dalla seguente fonte: CNR MURST, 2004 dove vengono analizzate e riportate le caratteristiche delle diverse sansa a seconda della tipologia di estrazione).</p> <p>I terreni nei quali sarà effettuato lo spandimento (censiti al Foglio 3 particelle 192 e 270 del catasto terreni del Comune di Vernasca), aventi una superficie complessiva pari a 2,6 Ha (1,7 + 0,9), ricadono in Zona Ordinaria, distano dal frantoio per circa 250 m e presentano una pendenza del 10%.</p>
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
<p>Si impartiscono per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:</p> <p>a) l'Azienda, almeno 30 gg. prima dell'avvio dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque reflue, dovrà darne Comunicazione all'Autorità Competente come disposto all'art. 54 comma 1 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;</p>

- b) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 54 comma 3 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- c) le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali ed in considerazione del tempo in cui l'impiego agricolo è vietato o impedito da motivazioni agronomiche o climatiche;
- d) i contenitori per lo stoccaggio delle acque di vegetazione dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Reg.to Reg.le n. 2/2024;
- e) l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione dei frantoi oleari deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III del Reg.to Reg.le n. 2/2024 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Tavola "Schema fognatura - Planimetria generale – 24/10/2025" trasmessa con le integrazioni pervenute il 03/11/2025 prot. n. 194673

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.